



CITTÀ DI CASTELLANZA
PROVINCIA DI VARESE
www.comune.castellanza.va.it
e-mail: comune@comune.castellanza.va.it

SETTORE COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE/INNOVAZIONE

Spett.le ditta

Prot 24799 del 21.12.2016

OGGETTO: TP per servizio di supporto tecnico-informatico alle attività svolte dall'Ufficio Informatica per il periodo 01.01.2017 – 31.12.2018 – CIG ZAD1CA8E1C.

Questa Amministrazione intende procedere all'affidamento del servizio in oggetto.

L'importo stimato del servizio, secondo le caratteristiche e le modalità specificate nel foglio condizioni predisposto dal Servizio Informatica/innovazione è stato quantificato in un importo massimo € 19.850,00.= IVA esclusa.

Dato atto che:

- Il servizio di cui all'oggetto rientra nei limiti di importo che consente di procedere all'affidamento diretto, da parte del responsabile del procedimento in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016;
- la procedura di acquisto viene espletata facendo ricorso al sistema telematico messo a disposizione dalla Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) e il contratto si intenderà formalizzato mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio.

Si invita pertanto codesta ditta a presentare la propria offerta tramite la piattaforma telematica CONSIP – MEPA alla quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche all'indirizzo internet corrispondente all'URL <https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms>.

Per tutto ciò che attiene all'operatività sulla piattaforma, occorre far riferimento alle modalità operative della piattaforma presenti sul sito, dove sono indicate le modalità per contattare l'help desk telefonico.

L'impresa, per partecipare alla presente procedura dovrà possedere i requisiti sotto riportati::

1. requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016.
2. Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. inerente l'oggetto della fornitura;

L'attestazione dell'assenza di cause di esclusione e del possesso dei requisiti dovrà essere resa mediante la presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà utilizzando il modulo "A1" allegato al presente invito, unitamente alla fotocopia del documento di identità del/dei sottoscrittore/i

Il concorrente potrà inserire nella piattaforma, entro il termine delle **ore 12.00 del 27.12.2016** la propria offerta, firmata digitalmente, seguendo le diverse fasi successive dell'apposita procedura guidata di MEPA – Trattativa Privata.

Dovrà pertanto essere inserita la documentazione amministrativa richiesta compilata e firmata digitalmente:

- ❖ dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 dal legale rappresentante dell'impresa (o di altro soggetto munito di poteri idonei ad impegnare la volontà del concorrente) di assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016. e di possesso dei requisiti di

partecipazione (**modello A1**) unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i.

- ❖ capitolato di servizio in cui sono riportate i patti e le condizioni di svolgimento dell'appalto a titolo di accettazione delle stesse, firmato digitalmente dal rappresentante legale

Nell'apposito campo "**Importo da ribassare**" il concorrente dovrà indicare la propria offerta economica inserendo a video il prezzo complessivo offerto per il servizio, come descritto nel foglio condizioni, IVA esclusa.

L'affidamento sarà subordinato alla verifica del possesso dei requisiti prescritti e all'approvazione dell'esito da parte del responsabile del settore competente.

L'aggiudicatario resta impegnato per effetto della presentazione stessa dell'offerta, l'Amministrazione non assumerà verso di questi alcun obbligo se non quando tutti gli atti inerenti la presente procedura avranno conseguito piena efficacia giuridica.

Resta inteso che:

- ❖ La partecipazione alla presente procedura comporta l'esplicita ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni riportate nel foglio condizioni.
- ❖ È facoltà dell'Ente appaltante richiedere chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentate.
- ❖ I dati forniti dai concorrenti in occasione della partecipazione alla presente procedura saranno trattati, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 196/2003 esclusivamente per finalità connesse all'espletamento della procedura.
- ❖ Il Responsabile del Procedimento è la Sig.ra Laura Grassini – tel. 0331.526234 – email: informatica@comune.castellanza.va.it

Fanno parte integrante e sostanziale della presente lettera di invito:

- Capitolato di servizio
- Modello dichiarazione (Allegato A1)

La presente procedura e i rapporti contrattuali derivanti dalla fornitura sono regolati dalla presente lettera di invito, dal foglio condizioni e dalle disposizioni normative in vigore.

F.to Il Responsabile Settore Comunicazione/Informazione/Innovazione

Dott. Alessandro Colombo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs 39/03

Fax	Tel.	

ALTRO ENTE PREVIDENZIALE

Ufficio/Sede	indirizzo	CAP	Città
Fax	Tel.	Codice/Matricola	

Ovvero di non essere iscritto a nessun Ente per le seguenti motivazioni

AGENZIA DELLE ENTRATE

Ufficio	indirizzo	CAP	Città
Fax	Tel.	NOTE	

DIMENSIONE AZIENDALE N. dipendenti

- da 1 a 5
 da 6 a 15
 da 16 a 50
 da 51 a 100
 oltre 100

CCNL APPLICATO AL PERSONALE DIPENDENTE E/O PERSONALE CON CONTRATTO DI COLLABORAZIONE

- EDILIZIA
 EDILE (CON SOLO IMPIEGATI E TECNICI)
 ALTRO (specificare il settore).....

Ufficio Provinciale del Lavoro	indirizzo	CAP	Città
Fax	Tel.		

A seguito dell'invito del Comune di Castellanza alla procedura in oggetto

consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità:

- a) dichiara l'assenza di cause di esclusioni di cui all'articolo 80 del D.Lgs 50/2016 (nuovo codice degli appalti) ¹
b) dichiara i nominativi degli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza nonché i nominativi dei direttori tecnici (se previsti) come sotto indicato:

COGNOME	NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	CARICA

- c) **dichiara** di essere a diretta conoscenza dell'inesistenza delle situazioni indicate al comma 2 dell'art. 80 del D.Lgs 50/2016 (nuovo codice dei contratti) nei confronti di tutti i soggetti tenuti: il titolare o direttore tecnico (se impresa individuale), socio o direttore tecnico, (se società in nome collettivo), socio accomandatario o direttore tecnico (se società in accomandita semplice), membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di potere di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (per altri tipi di società o consorzi).
- d) **dichiara** che: **(barrare ove ricorre il caso)**
- nell'anno antecedente la data del presente invito non è stato sostituito né è cessato dalla carica nessuno dei soggetti di cui al precedente punto c) .
- OVVERO**
- che il nominativo/nominativi dei soggetti cessati nell'anno antecedente la data del presente invito, rivestenti cariche di cui al punto c), sono i seguenti:
-
-
- a carico dei quali, per quanto risulta al dichiarante, non sussistono le situazioni previste dall'art. 80, comma 2 del D.Lgs 50/2016;
- OPPURE**
- (nel caso in cui sussistano soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente a carico dei quali sussistano cause di esclusione di cui all'art.80 comma2 del D.Lgs. 50/2016)**
- che l'impresa ha adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata;
- e) **dichiara** di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e precisamente **(barrare il quadratino che interessa)**
- (per le ditte che occupano meno di 15 dipendenti ovvero per le ditte che occupano da 15 a 35 dipendenti e che non hanno effettuato nuove assunzioni dopo il 18/01/2000)*** che l'impresa non è assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge 68/1999.
- ovvero**
- (per le ditte che occupano più di 35 dipendenti e per le ditte che occupano da 15 a 35 dipendenti e che abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18/01/2000)*** che l'impresa ha ottemperato alle norme di cui all'art. 17 legge 68/99 e che tale situazione di ottemperanza può essere certificata dal competente Ufficio Provinciale del lavoro.
- f) **dichiara** che l'impresa è iscritta alla C.C.I.A. per l'attività e lo svolgimento del servizio oggetto dell'appalto Registro delle Imprese di ----- con il numero Repertorio Economico Amministrativo _____ data di costituzione _____;
- g) **dichiara** che l'impresa è in possesso della certificazione di qualità _____ rilasciata da _____ valida sino al _____ ***(dichiarazione da rendere se pertinente);***
- h) **dichiara** di aver preso visione ed esaminato le condizioni connesso all'espletamento del servizio, di conoscere e accettare senza condizione o riserva alcuna tutte le norme generali e particolari che regolano il servizio stesso, di aver preso conoscenza tutte le condizioni locali nonché delle circostanze che possono aver influito sulla determinazione dell'offerta;
- i) **dichiara** di aver tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, delle condizioni di lavoro, nonché di impegnarsi, in caso di affidamento della fornitura, all'osservanza delle normative in materia;
- j) **dichiara** di obbligarsi, in caso di affidamento, pena la nullità assoluta del contratto, ad assolvere tutti gli obblighi previsti dalla legge 136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari;

Lo scrivente acconsente ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 al trattamento dei propri dati, anche personali, per le esclusive esigenze concorsuali e per la stipula di eventuale contratto.

Data

Il Dichiarante (o i dichiaranti)
(apporre firma digitale)

- ❖ **N.B.) qualora fosse necessario allegare autocertificazioni di altri soggetti dichiaranti che non siano in possesso della firma digitale, la dichiarazione potrà essere firmata digitalmente dal solo legale rappresentante allegando le copie scansionate delle dichiarazioni firmate autograficamente dai soggetti dichiaranti unitamente al documento di identità dei sottoscrittori in corso di validità;**

¹ **Art. 80. (Motivi di esclusione)**

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico o un suo subappaltatore dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati commessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

3. L'esclusione di cui al comma 2 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DUROC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora:

- a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
- b) che si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;
- c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- d) la partecipazione dell'operatore economico determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
- e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non può essere risolta con misure meno intrusive;
- f) l'operatore economico è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero [non] autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
- l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n.

689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omissa la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omissi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale.

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo n. 159 del 2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).

14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.



SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO-INFORMATICO ALL'UFFICIO INFORMATICA: FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

Art. 1 – Oggetto

Il disciplinare ha per oggetto il servizio di supporto tecnico-informatico alle attività svolte dall'Ufficio Informatica per il periodo 01.01.2017 – 31.12.2018 – CIG ZAD1CA8E1C

Art. 2 – Premessa

L'Amministrazione del Comune di Castellanza intende affidare il servizio di cui all'art. 1 del presente disciplinare.

Il presente disciplinare definisce, pertanto, le caratteristiche tecnico-economiche sulla base delle quali dovrà essere regolato il servizio di assistenza e supporto tecnico-informatico.

Art. 3 – Contenuti e modalità del servizio

Il servizio oggetto del presente capitolato prevede che la società affidataria, attraverso personale tecnico competente, garantisca le seguenti attività:

- Assistenza e supporto tecnico-informatico alle attività svolte dall'Ufficio Informatica, in particolare assistenza nell'individuazione dei problemi di natura informatica che possono insorgere durante la normale attività lavorativa degli uffici comunali e della struttura a cui compete la risoluzione degli stessi;
- Manutenzione ed assistenza tecnica (di tipo non sistemistica) alla strumentazione hardware in dotazione al Comune di Castellanza, in particolare nella risoluzione di malfunzionamenti, disconnessioni, perdita di driver, nuove installazioni, ecc. su server, client e stampanti;
- Assistenza tecnica all'installazione di software gestionali e di sistema (sistema operativo, software di produttività individuale, ecc.)
- Assistenza nei rapporti con i fornitori per le chiamate, le richieste di intervento e in generale per la risoluzione dei problemi che possono presentarsi;
- Assistenza nell'installazione di patch e di release dei software applicativi attualmente in uso presso il ns. Ente o di futura acquisizione;
- Ogni eventuale servizio aggiuntivo che si ritenga utile.

La società affidataria si impegna ad assolvere alle prestazioni di cui sopra per un monte ore complessivo nel periodo di cui all'art. 1 di 330 ore annue.

L'affidatario dovrà concordare con l'Ufficio Informatica i tempi e le modalità di esecuzione delle prestazioni previste dal presente disciplinare e pianificate in accordo con i tecnici che effettueranno gli interventi.

Ogni attività svolta ai sensi del presente articolo del disciplinare dovrà essere rendicontata dalla società affidataria mediante un rapporto giustificativo e riepilogativo settimanale, controfirmato dal Responsabile del Settore Comunicazione/Servizi Informativi o da un suo incaricato.

Art. 4 – Compensi e modalità di pagamento

L'importo stimato per il servizio in oggetto è stato quantificato in € 19.850,00.=IVA esclusa, comprensive di spese di trasporto, di trasferta e di ogni altra spesa sostenuta dal tecnico incaricato di intervenire presso la sede comunale.

Il corrispettivo concordato verrà corrisposto dietro la presentazione della relativa fattura.

Il pagamento delle fatture avverrà in conformità entro 60 gg. dalla data di ricevimento della stessa.

L'Amministrazione procederà alla sospensione del pagamento qualora venga a conoscenza di inadempimenti degli obblighi contributivi, assicurativi antinfortunistici e retributivi della ditta aggiudicataria, accertati in via definitiva dagli organi competenti e non ancora regolarizzati al momento della corresponsione del pagamento medesimo.

Art. 5 – Clausole contrattuali

Il servizio potrà essere revocato a insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, in qualsiasi momento e con preavviso di giorni 30 (trenta), senza che ciò possa comportare pretesa alcuna da parte dell'incaricato salvo la percezione del corrispettivo maturato.

Gravi inadempimenti e violazioni del presente disciplinare potranno giustificare l'interruzione del rapporto senza il preavviso di giorni 30 (trenta) di cui sopra.

Per mancato assolvimento dell'incarico non verrà corrisposto alcun pagamento e verrà applicata una penale da € 25,82.= o € 51,64.= in base alla gravità delle cause di inadempimento.

Art. 6 – Responsabilità

La società affidataria è responsabile nei confronti dei terzi e del Comune di Castellanza per i danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni contrattuali.

È fatto obbligo alla ditta affidataria di mantenere il Comune di Castellanza sollevato ed indenne contro azioni legali derivanti da richieste risarcitorie avanzate nei confronti della stessa Amministrazione da terzi danneggiati.

L'appaltatore sarà comunque tenuto a risarcire il Comune di Castellanza dal danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente capitolato, ogni qual volta venga accertato che tale danno si sia verificato in violazione agli obblighi contrattuali o alle direttive impartite dall'Amministrazione.

L'Amministrazione è sollevata da ogni responsabilità per danni derivati ai dipendenti della società affidataria nell'esecuzione degli interventi di riparazione.

La ditta affidataria si impegna a mantenere indenne l'Amministrazione Comunale da tutti i danni che potranno essere prodotti a persone dipendenti dal Comune di Castellanza o a cose di sua proprietà nel corso dell'esecuzione del servizio ad eccezione dei danni derivanti da un uso improprio delle apparecchiature riparate o da incuria, imperizia e mancata diligenza da parte dell'operatore cui il prodotto è destinato.

Art. 7 – Obbligo di riservatezza

L'affidatario del servizio è obbligato a mantenere riservate le informazioni relative alle attività del Comune di Castellanza di cui verrà a conoscenza in relazione al presente appalto e si obbliga altresì a impegnare il proprio personale a mantenere riservate tali informazioni.

L'affidatario si impegna, inoltre, per quanto di sua competenza, affinché i dati oggetto di trattamento nelle diverse fasi dello sviluppo della fornitura non vengano impiegati per finalità diverse da quelle stabilite dal Comune di Castellanza e senza la formale autorizzazione della stessa.

L'affidatario si impegna a osservare le disposizioni interne al Comune di Castellanza e ad usare le cautele necessarie perché, durante l'esecuzione dell'appalto, nel trattamento di dati siano garantiti i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche e particolarmente il diritto alla vita privata, in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003.

Art. 8 - Controversie

In presenza di controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti il mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art. 206 del D.Lgs 50/2016, si procederà adendo al giudice competente in materia.

Art. 9 – Trattamento dei dati personali

In relazione alla protezione dei dati personali in ordine al procedimento cui si riferisce il presente capitolato si informa che:

- le finalità cui sono destinati i dati raccolti sono inerenti solamente allo svolgimento delle procedure di affidamento fino alla stipulazione del contratto;
- i soggetti o le categorie di soggetti che possono venire a conoscenza dei dati sono:
 1. il personale interno del Comune di Castellanza addetto agli uffici che partecipano al procedimento;
 2. ogni altro soggetto che abbia interesse a partecipare al procedimento ai sensi della Legge 241/90 e ss.mm.;
- i diritti spettanti all'interessato in relazione al trattamento dei dati sono quelli di cui al D.Lgs. 196/2003, cui si rinvia.

Art. 10 – Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento è la Sig.ra Laura Grassini del Settore Comunicazione/Informazione/Innovazione del Comune di Castellanza – tel. 0331.526234.

Letto, confermato e sottoscritto.

Castellanza, _____

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Il Responsabile del Settore

Dott. Alessandro Colombo

(Il Rappresentante)